

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1980

Proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro, emanato in attuazione dell'articolo 17 della legge delega per la riforma tributaria del 9 ottobre 1971, n. 825, fu disposta la soppressione di 297 uffici delle imposte dirette e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali dei rimanenti 370 uffici. Gli uffici soppressi avrebbero potuto continuare a funzionare, a norma dell'articolo 8 del menzionato decreto, come uffici stralcio fino al 31 dicembre 1976 ed alla loro definitiva chiusura avrebbe dovuto provvedersi con decreto del Ministro delle finanze.

Difficoltà di vario genere hanno consentito di dare attuazione alla chiusura dei suddetti uffici solamente in parte, cosicché il termine ultimo sopraindicato è stato più volte prorogato fino a quando, con il de-

creto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, è stato stabilito che, fino alla definitiva determinazione delle circoscrizioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette e comunque onò oltre il 30 giugno 1978, i suddetti uffici soppressi e non ancora chiusi svolgono tutte le attività proprie degli uffici distrettuali delle imposte dirette, riacquistando così piena ed autonoma funzionalità. Il nuovo termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 1980 dall'articolo 17 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, lasciando tuttora in vita 80 dei suddetti uffici.

Nell'imminenza della scadenza del termine per ultimo stabilito e pur disponendosi degli elementi di valutazione per la rideterminazione con il previsto provvedimento delegato delle circoscrizioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette, si rende opportuno considerare che nel frattempo è stato approntato il disegno di legge delega

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concernente il riordinamento generale dell'Amministrazione finanziaria con la previsione di un assetto del tutto nuovo degli uffici periferici ed, in particolare, di quelli preposti all'accertamento ed alla riscossione delle imposte dirette ed indirette e di ogni altra entrata tributaria.

In tale imminente prospettiva appare irrazionale e perfino controproducente procedere a modificazioni dell'attuale assetto degli uffici distrettuali delle imposte dirette, che sarebbe solamente transitorio e finirebbe col pregiudicare il riordinamento generale prefigurato nel disegno di legge in corso di approvazione.

La scadenza del termine, d'altra parte, priverebbe gli uffici soppressi, ma non ancora chiusi, della possibilità di continuare ad operare, dovendosi provvedere alla loro definitiva chiusura, a norma dell'articolo 8

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, la cui applicazione è rimasta sospesa solo in virtù delle norme temporanee sopravvenute. Si verificherebbe quindi una modificazione dello stato di fatto degli uffici anch'essa sconsigliabile nella stessa prospettiva sopraindicata.

Sembra quindi opportuno procedere ad una nuova proroga del termine prossimo a scadenza fino al 31 dicembre 1982, in presumibile coincidenza col tempo di attuazione della delega legislativa prevista dal disegno di legge menzionato, sì da affidare la sorte degli uffici interessati al prefigurato disegno di riordinamento generale dell'Amministrazione finanziaria.

In tal senso è stato predisposto l'unito disegno di legge, che con articolo unico dispone la proroga del termine considerato al 31 dicembre 1982.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, e prorogato al 31 dicembre 1980 dall'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982.